

deur et que celui-ci a voulu au contraire prendre son cousin comme successeur après l'avoir initié aux affaires de la maison, cela résulte clairement de la lettre du 21 octobre 1919 dans laquelle Galli écrit entre autres : « Je suis content que tu aies la ferme volonté de venir à Fleurier pour faire à ma place ta position définitive »... « je suis persuadé que d'ici deux ans tu pourras faire seul »... « dans ton intérêt, j'ai pensé de te proposer une association qui stipulerait... qu'à ta demande je me retirerais et que tu aurais seul le droit de continuer le commerce... ». Il saute aux yeux qu'en écrivant cette lettre, le défendeur avait la ferme intention de se retirer des affaires en faveur de son parent, et cette volonté a trouvé son expression dans l'art. 16 de l'acte d'association, par lequel Galli — qui, il ne faut pas l'oublier, a fait rédiger le contrat — s'engage librement et sans réserves à « ne pas faire concurrence à son ancien associé dans le canton de Neuchâtel ». Cet engagement n'a du reste pas été purement gracieux. Le défendeur a trouvé une compensation d'une part dans le prix de la cession de son entreprise et d'autre part dans la collaboration du demandeur pendant les années 1920 à 1922. Enfin il est juste de tenir compte du fait que la concurrence du défendeur, établit à Fleurier depuis de longues années et se trouvant (l'instance cantonale le constate) dans une situation financière aisée, aurait les conséquences les plus désastreuses pour le demandeur, qui est loin de pouvoir se mesurer avec Galli. Le maintien de la clause d'interdiction est donc nécessaire pour donner aux conventions des parties la sanction qu'elles comportent en droit et en équité.

Il n'y a même pas lieu de mitiger la défense faite au défendeur, car elle n'est pas de nature à mettre fin à son activité économique. Galli peut encore exercer son métier hors du canton de Neuchâtel, soit en s'établissant à son propre compte, soit en travaillant dans la maison d'un tiers, soit en s'y intéressant comme associé

ou en quelque autre qualité. Si on limitait la portée de la clause à un territoire plus restreint que celui du canton de Neuchâtel et si on y introduisait une limitation dans le temps, on exposerait par contre le demandeur à une concurrence qui, ainsi que cela a déjà été relevé, risquerait de compromettre gravement la situation économique que le contrat conclu avec le défendeur avait pour but de lui procurer et en vue de laquelle il s'est décidé à venir à Fleurier.

*Le Tribunal fédéral prononce :*

Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

#### IV. VERSICHERUNGSVERTRAG

##### CONTRAT D'ASSURANCE

#### 39. Sentenza 30 marzo 1925 della I<sup>a</sup> sezione civile nella causa Stolz c. Beffa e C<sup>o</sup>

Art. 90 e 129 legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. « Assicurato » nel senso di questi disposti è anche colui, cui in virtù dell'art. 90 cap. 2 gli assegni dell'Istituto devono venir ridotti. Ond'è, che anche in confronto di esso o dei suoi superstiti il padrone non può essere personalmente tenuto responsabile del danno se non quando esiste dolo o colpa grave a suo carico.

A. — La convenuta eseguiva nel 1922 lo scavo di un serbatoio idraulico in Bellinzona. Il figlio dell'attore, celibe, cittadino italiano, addetto quale manovale a quei lavori, fu, il 22 settembre di quell'anno, vittima di un infortunio. Dopo lo sparo di mine entrava nel fondo del serbatoio per sgombrare il materiale, quando, da una parete di circa 6 m. di altezza, si staccava un masso di terra di circa un m<sup>3</sup>, che lo colpì e lo atterrò. Cadendo,

egli andava ad urtare contro il manico o la punta del piccone che teneva in mano. Ne riportava delle lesioni al ventre, cui soccombette il giorno dopo.

L'Impresa Beffa era assicurata presso l'Istituto nazionale di assicurazione in Lucerna. Il sinistrato essendo suddito italiano e la legislazione italiana sugli infortuni non offrendo agli assicurati svizzeri vantaggi equivalenti a quelli previsti dalla legge federale 13 giugno 1911, l'Istituto nazionale di assicurazione assegnava all'attore, padre del sinistrato, solo un indennizzo pei funerali di Fr. 40 (art. 90 cap. 2° l. c.).

L'attore si adagiò nei confronti dell'Istituto a questa decisione. Ma con petizione 21 febbraio 1923 egli citava direttamente davanti il Tribunale di Appello la Ditta Ing. Beffa & C° per farla condannare al pagamento di Fr. 8000 cogli accessori in base agli art. 41 e seg. CO, allegando che l'infortunio era dovuto a colpa, anzi a colpa grave della convenuta.

B. — Con sentenza 13 novembre 1924 il Tribunale di Appello respinse la petizione dichiarando che a stregua dell'art. 129 cap. 2° l. c. il padrone, nella fattispecie l'Impresa Beffa & C°, non può essere ritenuto responsabile del danno se non quando ha cagionato l'infortunio con intenzione o per colpa grave, ipotesi queste che non trovano riscontro nella fattispecie.

C. — Donde l'attuale appello inoltrato nei termini e nei modi di legge dall'attore, cui fu accordato il beneficio dei poveri limitatamente alle spese giudiziarie ;

*Considerando in diritto :*

1° Non è litigioso che il sinistrato apparteneva ad uno Stato, il quale, nella sua legislazione sui soccorsi in caso di infortunio sul lavoro, non offre ai cittadini svizzeri vantaggi equivalenti a quelli previsti dalla legge federale 13 giugno 1911. Secondo l'art. 90 cif. 2 l'attore quale superstite del sinistrato non aveva diritto, di fronte all'Istituto nazionale di assicurazione, che al risarcimento delle spese di sepoltura.

Trattasi di sapere se l'attore, basandosi sugli art. 41 e seg. CO, possa far valere verso l'Impresa Beffa il danno per mancato sostentamento, che esso cifra in Fr. 8000.

2° Non è contestato che l'Impresa Beffa ha regolarmente pagato il premio di assicurazione anche per il sinistrato e che quindi era al beneficio della legge federale 13 giugno 1911. L'art. 128 dichiara abrogate le leggi sulla responsabilità civile, che regolavano anteriormente i rapporti tra padroni ed operai in tema di infortuni sul lavoro. Queste leggi sono sostituite dalle disposizioni del CO, cioè di diritto comune, dice l'art. 129 cap. 1°, ma soggiunge nel secondo capoverso che, ove un infortunio abbia colpito un assicurato presso l'Istituto, il padrone ne sarà tenuto responsabile solo quando egli abbia causato l'infortunio con intenzione o colpa grave. Trattasi di decidere :

a) se, per principio, questo disposto sia applicabile al caso in esame.

b) In caso affermativo, se l'infortunio sia stato causato per colpa grave dell'Impresa convenuta. Che sia stato occasionato intenzionalmente, non vien neanche preteso.

ad a) L'attore contesta l'applicabilità del disposto dell'art. 129 cap. 2°, vale a dire contesta che nel caso attuale il convenuto non sia responsabile che in caso di colpa grave, impugnando che il sinistrato possa essere considerato quale un « assicurato » a sensi della legge. Egli argomenta come segue : All'attore, quale superstite del sinistrato, non furono assegnate dall'istituto nazionale che le spese per i funerali in forza dell'art. 90 al. 2. Egli non ricevette dall'Istituto nessun risarcimento per il danno subito dalla perdita del figlio, che lo assisteva. In queste condizioni il sinistrato non può essere considerato come un vero e proprio « assicurato » a sensi dell'art. 129 cap. 2° e la responsabilità della convenuta in base al diritto comune non è limitata al caso di colpa grave.

L'argomento non vale. Il fatto che, per le ragioni

addotte dianzi, le prestazioni dell'Istituto sono, nel caso attuale, limitate all'indennità per il funerale, non esclude punto che il sinistrato fosse un assicurato a sensi della legge. Se invece di lasciare come superstite il padre, avesse lasciato moglie e figli, l'indennità da fornirsi dalla cassa sarebbe stata, anche nell'ipotesi dell'art. 90, dei  $\frac{3}{4}$  della rendita ordinaria ai superstiti. Se il sinistrato fosse sopravvissuto all'infortunio, gli spetterebbero le spese di malattia e i  $\frac{3}{4}$  della rendita ordinaria di invalidità. Tutti questi risarcimenti, anche quello previsto per il padre superstite, limitato alla sola indennità pei funerali, non possono avere altra base giuridica che la qualità di assicurato nella persona del sinistrato. La tesi che, nella fattispecie, il sinistrato non sarebbe un assicurato e che la responsabilità della convenuta sarebbe data anche in caso di colpa non grave s'infrange al tenore non dubbio della legge e appare inammissibile anche per i motivi seguenti: Abolite in virtù dell'art. 128, le leggi speciali sulla responsabilità civile che regolavano la materia in modo esclusivo, fu rimesso in vigore il diritto comune. Se tale reintroduzione del diritto comune fosse illimitata ne seguirebbe, che ogni qualvolta l'infortunio è dovuto al padrone, egli ne sarebbe responsabile illimitatamente in base all'art. 41, cioè anche in caso di colpa non grave: e, inoltre, al sinistrato competerebbero le prestazioni dell'Istituto, per le quali questo ha diritto di regresso verso il terzo responsabile (art. 100 l. c.). Ond'è che il padrone, pur pagando regolarmente le tasse come equivalente delle prestazioni dell'Istituto, sarebbe, in certi casi, in condizioni meno favorevoli di quelle che aveva sotto l'impero delle antiche leggi: di pagare cioè un premio di assicurazione e di essere nondimeno assoggettato alla responsabilità completa del diritto comune (responsabilità per colpa anche non grave). Questo il motivo legislativo dell'art. 129 al. 2°, che limita la responsabilità del padrone al caso di colpa grave. Siffatta

limitazione sta a favore del padrone e non può dipendere dalla misura nella quale il superstite dell'assicurato vien risarcito secondo l'art. 90 al. 2°, poichè il padrone non trae alcun profitto dalla restrizione delle prestazioni dell'Istituto previste da quel disposto. Ma la tesi sostenuta dall'appellante sarebbe inconciliabile anche col fine cui ha mirato il legislatore dettando l'art. 90 cap. 2° della legge. Se, in date ipotesi, la legge mette gli assicurati di certi Stati stranieri in una situazione meno favorevole di quella fatta agli assicurati svizzeri, si è che, per questo mezzo, essa intende indurre gli Stati in discorso a concedere agli operai svizzeri vantaggi materiali equivalenti a quelli di cui fruiscono i loro lavoratori in Svizzera. Ma se, come vuole l'attore, l'operaio straniero non soggiacesse all'art. 129 al. 2°, vale a dire valesse in suo confronto la responsabilità illimitata del diritto comune, la legge costituirebbe in certo senso un privilegio in suo favore e non uno svantaggio a suo carico. Infatti, in caso di infortunio dovuto a colpa non grave del padrone l'assicurato svizzero dovrebbe accontentarsi delle prestazioni fornite dalla cassa, mentre il lavoratore straniero, se queste prestazioni non coprono interamente il danno risarcibile potrebbe rendere responsabile il padrone per l'ammanco: conseguenza questa che va a fine contrario della legge e che è quindi inaccettabile.

*ad b*: Omesso.

*Il Tribunale fédérale pronuncia:*

L'appellazione è respinta.